

Allegato "A" al n. 20.124 di raccolta

S T A T U T O

della "FONDAZIONE FRANCESCO TRIVELLATO"

Art. 1 - Costituzione e durata

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE FRANCESCO TRIVELLATO"

(di seguito la "Fondazione").

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale meglio specificate al successivo Art. 3.

La Fondazione ha durata illimitata.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE FRANCESCO TRIVELLATO - ETS" ed avrà l'obbligo di farne uso negli atti e nella corrispondenza, oltre che in ogni segno ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

Art. 2 - Sede, Delegazioni ed Uffici di rappresentanza

La Fondazione ha sede legale in Torri di Quartesolo (VI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, delegazioni ed uffici di rappresentanza, in Italia e nell'Unione Europea, tramite i quali, oltre alle attività necessarie al perseguimento dei fini statutari, potrà svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione per lo sviluppo e l'incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali, a supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione ha come scopo quello di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della conoscenza umana, dell'arte e del territorio, la promozione della ricerca e dell'eccellenza, la formazione, l'innovazione, lo sviluppo della cultura di impresa, nonché lo sviluppo di ogni altra iniziativa che favorisca la società e il territorio.

In particolare, per raggiungere questo obiettivo, la Fondazione si adopererà per:

1. Promuovere iniziative di tipo culturale, in particolare per ciò che riguarda l'arte musicale, visiva, performativa, la lettera-

tura etc. (ex art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs 117/2017).

2. Creare un raccordo con e tra iniziative pre-esistenti e fornire contributo, anche raccogliendo fondi presso terzi, a realtà presenti (ex art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs 117/2017).

3. Aumentare la conoscenza e l'innovazione diffusa tramite iniziative legate alla ricerca, anche in collegamento con enti pubblici e privati ed anche tramite la promozione di iniziative in grado di migliorare il rapporto tra enti di formazione ed imprese, in particolare per ciò che riguarda l'orientamento al lavoro ed il trasferimento tecnologico (università, etc.) (ex art. 5 comma 1 lettere d) e g) D.Lgs 117/2017).

4. Valorizzare il territorio e la società italiana, con particolare riferimento a quelli del Nordest (ex art. 5 comma 1 lettera f) D.Lgs 117/2017).

5. Erogazione di denaro, beni o servizi a favore di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (ex art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs 117/2017), quali in particolare contributi, premi e borse di studio.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse ed attività diverse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) ideare, realizzare e gestire iniziative culturali e/o formative;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, realizzare pubblicazioni su più media, realizzare tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fonda-

zione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, secondo l'indirizzo che di volta in volta verrà individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La fondazione può esercitare le suddette attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui al precedente Art. 3, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura e, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs 117/2017, di lavoratori dipendenti.

Art. 5 - Volontari

Per il perseguimento dell'attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Fondazione può avvalersi dell'attività di volontari, nel rispetto del Titolo III del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 117/2017, ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

a) Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati, in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente dal Fondatore, dai Sostenitori e da soggetti terzi ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4

dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

b) Il fondo di gestione della Fondazione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è costituito da ogni introito che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinato a patrimonio, quali:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Sostenitori e da soggetti terzi;
- introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio di quello decorso redatto in conformità a quanto previsto nell'art 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale nel rispetto dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso, ratifica che si intende comunque concessa con l'approvazione del bilancio d'esercizio con riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi

e riserve tanto durante la vita della Fondazione quanto alla sua cessazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Membri della Fondazione e criteri soggettivi di adesione

Possono essere Membri della Fondazione:

- Persone fisiche, interessate a mettere a disposizione una quota del loro tempo, le loro capacità professionali, il proprio sistema di relazioni e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione;
- Persone giuridiche di diritto pubblico e privato, le quali designino un proprio rappresentante, interessate a mettere a disposizione una quota del tempo di loro rappresentanti, le capacità professionali ed il sistema di relazioni di quest'ultimi e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione;
- Reti/Associazioni di persone fisiche /giuridiche, le quali designino un proprio rappresentante, interessate a mettere a disposizione una quota del tempo di loro rappresentanti, le capacità professionali ed il sistema di relazioni di quest'ultimi e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione, nonché a svolgere le più opportune attività di sensibilizzazione e delle attività della Fondazione presso i propri associati ed i propri "stakeholders", con l'obiettivo di favorire gli obiettivi di sviluppo associativo di quest'ultima.

A seconda del loro status giuridico e delle fattispecie con cui si concretizza la loro adesione, così come normato dai successivi Artt. 10, 11 e 12, i membri della Fondazione si suddividono in:

- Fondatore;
- Sostenitori.

Il Fondatore e i Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere, a sue spese, da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 10 - Fondatore

E' membro Fondatore il soggetto che sottoscrive l'Atto Costitutivo della Fondazione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

Art. 11 - Sostenitori

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dal Consiglio di Amministrazione, i soggetti che, in un momento successivo alla data di costituzione della Fondazione, siano ricompresi nelle fattispecie riportate all'Art. 8 e contribuiscano al Patrimonio attraverso un versamento determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 17 del presente Statuto nel Regolamento Annuale di Adesione.

Art. 12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di 2/3 (due terzi), l'esclusione del Fondatore e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- inosservanza del Codice Etico, laddove adottato;
- condotta o comportamenti pregiudizievoli degli interessi della Fondazione.

Nel caso di persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato, reti ed associazioni di persone fisiche e giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Fondatore può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso di recesso, il recedente non ha diritto al rimborso di quote o contributi versati, tanto in denaro quanto in natura nè potrà vantare altri diritti, anche patrimoniali, comunque denominati.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente Esecutivo (se espresso);
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore Scientifico (se nominato);
- Il Comitato Scientifico (se nominato);
- l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.

117/2017;

- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Ineleggibilità e verifica dei requisiti

Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, nonché, con riferimento all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale dei Conti, dalle normative di riferimento (articolo 2399 del Codice Civile; art. 10 D.Lgs 39/2010).

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per la carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Articolo 15 - Decadenza dalla carica

Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente all'assunzione dell'incarico, in una situazione di ineleggibilità.

Decade, inoltre, dalla carica il membro del Consiglio di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato, tra i propri membri, dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente formula linee di indirizzo annuali e pluriennali, anche a partire dalle proposte del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico, e le sottopone al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Esecutivo, se espresso, o dal membro anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Vice Presidente Esecutivo

Il Vice Presidente Esecutivo della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente indisponibile ad esercitare le proprie funzioni.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

- Nomina e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) oppure da 5 (cinque) componenti. In presenza di Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione è composto necessariamente da 5 (cinque) componenti.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è rimessa al Fondatore signor Luca Trivellato; tuttavia in presenza di Sostenitori e, quindi, di un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, la designazione di 2 (due) componenti del Consiglio è riservata ai Sostenitori.

Le eventuali nomine inesprese dai titolari del relativo diritto amministrativo competono al Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili, salvo revoca prima della scadenza del mandato. Spetta al Presidente attivare le procedure per il rinnovo delle cariche, informando i soggetti titolari del diritto amministrativo di nomina e indicando contestualmente i termini temporali della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e può eleggere un Vice Presidente Esecutivo, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato.

Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più consiglieri, il o i sostituti verranno nominati dal medesimo soggetto che aveva nominato il o i consigliere/i decaduto/i.

Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

Non sono previste indennità per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione con particolari incarichi operativi/di rappresentanza possono ottenere un compenso e/o un rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, in relazione al budget annuale approvato e nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se previsto) e approvare il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati,

eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

c) deliberare, su proposta del Comitato Scientifico o del Presidente, gli interventi, le azioni, i contributi su base annuale, pluriennale, straordinaria;

d) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad enti "no profit";

e) deliberare l'erogazione di contributi o finanziamenti a soggetti terzi "profit" e "no profit";

f) deliberare le quote di adesione per Fondatore e Sostenitori;

g) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Direttore Generale (o CEO) della Fondazione, determinandone compiti, qualifica, durata, compenso e natura dell'incarico;

h) nominare il Direttore Scientifico, su proposta del Presidente, o assumerne le funzioni in caso di mancata nomina;

i) nominare i componenti del Comitato Scientifico, su proposta del Direttore Scientifico, o assumerne le funzioni in caso di mancata nomina;

j) eleggere, tra i propri membri, il Presidente della Fondazione;

k) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri, le modifiche dallo Statuto;

l) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;

n) adempiere a tutti gli obblighi che la legge pone a suo carico con diligenza e professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare e audire in qualsiasi momento il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo che garantisca la prova della ricezione (quali, a titolo esemplificativo, fax, email, lettera raccomandata) almeno 5 (cinque) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

La riunione si intende validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si considera regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza delle suddette formalità, qualo-

ra siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo, se nominato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Esecutivo o da uno dei Vice-Presidenti ove nominati e presenti, o, infine, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che ha redatto il verbale.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative alle proposte di modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente può, altresì, disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o in base a consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e la volontà espressa da ciascun membro. La consultazione dovrà chiudersi entro 15 (quindici) giorni dal suo avvio ed il suo esito deve essere verbalizzato a cura del Presidente e di un segretario. La mancata espressione di volontà attesta voto contrario alla delibera.

Art. 20 - Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Resta in carica 3 (tre) anni. Può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico cura, con il supporto del Comitato Scientifico e dei suoi eventuali Gruppi di Lavoro, la selezione ed elaborazione dei progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per approvazione e finanziamento, strutturando pianificazioni possibilmente annuali e pluriennali delle attività che raccolgano e traducano in proposte operative la mission della Fondazione e le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico collabora con il Presidente nella formulazione delle linee di indirizzo annuali a pluriennali approvate

dal Consiglio di Amministrazione; riferisce al Presidente, anche in via informale, sullo stato di avanzamento delle progettazioni e delle attività; agisce in raccordo con il Presidente anche nei confronti di realtà esterne, limitatamente alla individuazione, selezione ed elaborazione dei progetti di interesse della Fondazione. Affianca il Presidente nella cura delle relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi.

Art. 21 - Comitato Scientifico

È nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico. Resta in carica 3 (tre) anni. Può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.

È composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), scelti tra figure dotate di competenze specifiche nelle aree di interesse della Fondazione.

È coordinato dal Direttore Scientifico.

Compito primario del Comitato Scientifico è la selezione, progettazione e strutturazione delle azioni e delle iniziative che impegneranno la Fondazione in forma annuale, pluriennale o straordinaria, raccogliendo e traducendo le linee di indirizzo espresse dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico porta, attraverso il Direttore, le linee di azione e intervento progettate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico può all'occorrenza dotarsi di gruppi di lavoro interni specializzati per aree tematiche e di intervento.

Opera ricorrendo a tutte le modalità di confronto e lavoro possibili, incluse incontri in presenza, teleconferenze, videoconferenze, telefono, email, e altre modalità telematiche e non.

Art. 22 - Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, D.Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa - al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017- la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio di Amministrazione non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo Art. 22.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo.

Art. 23 - Revisore legale

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, oppure per scelta facoltativa anche in assenza di obbligo, il Consiglio di Amministrazione elegge un Revisore Legale dei Conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente Art. 22, comma 2.

Il Revisore Legale dura in carica 3 (tre) anni e scade alla data

di approvazione del bilancio del terzo anno successivo.

Articolo 24 - Libri sociali

La Fondazione tiene i seguenti libri sociali, obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- b) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 26 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

Articolo 27 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile e le norme di legge in materia.

F.to Luca Trivellato

F.to Luca Crisà

F.to Azzolini Davide

F.to Mangano Antonino

F.to Giuseppina Lamberti teste

F.to Pamela Bonfiglioli teste

F.to Mario Antonio Piovene Porto Godi notaio (l.s.)